

# COMPETENZE E RUOLO DEI GIUDICI ONORARI, COMPITI E FUNZIONI DEI SERVIZI SOCIALI, PRIME APPLICAZIONI DELL'ART. 403 C.C.

GRUPPO DI LAVORO IN DATA 23.5.2023 A LECCE, NEL CORSO T23004 –  
D23058



Valeria Montaruli  
Presidente del TM Potenza

# IL TESTO DELL'ART. 403 1 COMMA CC

2

➤ Quando il minore è **moralmente o materialmente abbandonato** o **si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica** e vi è dunque **emergenza di provvedere**, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

➤ Presupposti; 1) minore moralmente o materialmente abbandonato, oppure esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica 2) Emergenza di provvedere (urgenza?)

➤ Concetto di pubblica autorità (No PM, art. 9 l. adoz.)

➤ Necessità di un provvedimento della Autorità di PS (organi di Polizia, servizio sociale, operatori socio - sanitari, il sindaco), escluse altre autorità che devono segnalare al SS.

# COMMA 2

- La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, **con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale**, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

## QUESTIONI

- E' allontanamento ex art. 403 cod. civ. non solo il collocamento del minore o dei minori con allontanamento dai genitori (o dall'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale), ma anche l'allontanamento da uno solo di loro (**ipotesi di violenza domestica con allontanamento e collocazione in struttura protetta di madre-figli**) v. Procura Milano e Bari, ma V. Brescia e Bologna che escludono il caso del genitore che si allontana volontariamente con il minore e si rivolge a forze di polizia, o centri antiviolenza, con superamento dei dubbi interpretativi precedenti (sembrerebbe dunque essere escluso collocamento madre – minore a richiesta); quid iuris per i MNSA? Generalmente esclusi dal 403 c.c., essendo sottoposti alla legge n. 47/2017
- **Procedimento di convalida ricalcato su modello convalida TSO:**
- Avviso orale e immediata trasmissione del provvedimento al PM del provvedimento (nonché della “sintetica relazione” e di “ogni documentazione utile”), entro 24 ore che decorrono dal “collocamento del minore in sicurezza”.

# COMMA 3

Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.

- Ricorso del Pm (art. 473 bis 13 cpc mod. dal d.lgs. n. 149/22) o revoca del provvedimento. Può modificarlo?
- Accertamenti (eventuali) del Pm da compiere prima del ricorso. Attivazione di indagini nel termine di 72 ore e riserva di trasmissione;
- Nel termine di 72 ore, cosa si trasmette? In caso di notizia di reato anche la CNR o informazioni (problema della *discovery*).
- Richieste del Pm al TM anche ex art. 330 – 333 c.c.
- **Competenza territoriale** nel luogo di residenza abituale del minore -Concorrenza di competenze: trasmissione alla Procura del luogo di residenza abituale e/o al PM del luogo il cui è accaduto il fatto se diverso. Si privilegia la prima soluzione, con comunicazione al PM del luogo in cui è accaduto il fatto (protocolli di Milano, Torino e Bari). In caso di ricorso ex art. 9 della legge n. 184/1983, per il principio di concentrazione, dovrebbe prevalere la competenza del TM del luogo dell'abbandono (cfr. Cass. ord. 13180/2006), salva richiesta di ulteriori provvedimenti a tutela del minore allontanato.

# COMMA 4

*Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.*

- Competenza monocratica per la sola convalida, necessitata, evidentemente, dai tempi ristretti. Poteri del giudice della convalida:
  - *nominare il curatore speciale del minore (ipotesi obbligatoria);*
  - *nominare il Giudice relatore (organizzazione dei tribunali e rapporto tra giudice delegato e relatore, che non necessariamente coincidono);*
  - *fissare l'istruttoria entro 15 giorni per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore*
  - *“provvedere sulla convalida del provvedimento”.*
- Non vi è alcun riferimento all'eventuale richiesta del PM di adottare provvedimenti ex art. 330 ss., o disporre accertamenti a cura del servizio sociale (ma un'interpretazione sistematica dovrebbe propendere in tal senso, anche coordinando con la possibilità di adottare provvedimenti indifferibili e urgenti previsti dall'art. 473 bis 15 c.p.c mod. dal d.lgs. n. 149/22).
- Incidenza della riforma del rito ex D.Lgs. 149/22 e prassi da rivedere in relazione alla possibilità di emettere provvedimenti indifferibili da parte del giudice delegato.
- Notifiche a cura del PM anche a mezzo di PG. Prassi su invito a eleggere domicilio.

# COMMA 5

All'udienza<sup>6</sup> il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

- Comparizione delle «parti»
- Ascolto diretto del minore da parte del giudice (criticità della riforma). Tempistica (prassi di Torino, accordo con la Procura ordinaria che trasmette il verbale di ascolto)– Evitare vittimizzazione secondaria (ripetizione degli ascolti) e rapporto con il curatore speciale (ascolto del curatore).
- Provvedimento collegiale. In che senso il TM conferma, revoca o modifica il decreto di convalida?
- rapporti tra TM e To ex art. 38 bis cc (V. Brescia): che succede se il PMM ha richiesto la sola convalida e pende procedimento davanti al TO?). Comunque trasmissione atti al TO dopo i provvedimenti provvisori.

# COMMA 6

<sup>7</sup> Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il termine di 60 giorni è ordinatorio. Sono possibili attività istruttorie da parte delle Corti di Appello?

Rapporti con il regime di reclamabilità posto dal d.lgs. n. 149/2022.

# COMMA 7

*Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.*

► Perdita di efficacia per 4 ipotesi:

- 1) il mancato rispetto delle 24 ore per la trasmissione del provvedimento dalla Pubblica Autorità al Pubblico Ministero;
- 2) la mancata richiesta da parte del PM al TM entro le 72 ore;
- 3) la mancata convalida entro le 48 ore;

► Pertanto, non sono causa di inefficacia:

- a) il mancato rispetto del termine della notifica della convalida entro 48 ore;
- b) lo svolgimento dell'udienza oltre il 15° giorno (si può andare oltre il termine complessivo dei 30 giorni, la decorrenza del termine di 15 giorni per l'emissione del decreto dipende da data udienza).

► Cosa succede se:

- a) il PM si accorge che la PA ha trasmesso il provvedimento oltre le 24 ore (richiesta di non convalida e richiesta di provvedimenti urgenti e si rientra nel rito unificato ex 473 bis cpc e ss; altra soluzione è che la Pubblica autorità emetta un nuovo 403 cc).
- b) Il TM, quale giudice della convalida, si accorge che il PM ha superato il termine delle 72 ore o che il servizio non ha trasmesso la richiesta nelle 24 ore (non convalida, possibilità di provvedimenti urgenti).

# I provvedimenti indifferibili

Art. 473 bis 15 - *In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica<sup>1</sup>.*

# I PROVVEDIMENTI DI MERITO RICHIESTI DAL PMM

- Prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/22, In alcune sedi (Catania) in sede di convalida monocratica il giudice adottava anche provvedimenti di modifica del collocamento, statuiva su incontri e conferiva anche incarico al SS. In caso di decreto collegiale saltavano convalida e fissavano udienza ordinaria. A Palermo i provvedimenti collegiali e urgenti sono adottati anche prima dell'udienza di comparizione. Ciò è, comunque, ora reso possibile, a partire dal 1 marzo 2023, dall'art. 473 bis 15 cpc, come modificato dal d.lgs. n. 149/2022. Emissione provvedimenti indifferibili in sede di convalida e comunque prima dell'udienza (in tal caso la convalida può ritenersi assorbita?). La norma consente infatti la loro emanazione *ante causam*? Prevalle l'opinione negativa.

# RAPPORTI UDIENZA DI COMPARIZIONE EX ART. 403 C.C. E PRIMA UDIENZA ORDINARIA

- ▶ La fissazione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis 21 c.p.c., in caso di procedimento ex art. 403 c.c. avverrà con il decreto di convalida o con il provvedimento collegiale successivo all'udienza di comparizione?
- ▶ Il Trib. Min. Bologna con decreto 13.4.2022 sembra propendere per la prima soluzione, che ha una valenza anticipatoria (questa sembra essere la soluzione più in linea con l'art. 473 bis 14 cpv cpc, che prevede che il presidente nomina il giudice relatore e fissa la prima udienza nei tre giorni, anche se comunque trattasi di termine ordinatorio, che non esclude la seconda soluzione, ove ritenuta più conveniente).

# QUESTIONI GENERALI

12

1. Ipotesi di non convalida 403 da parte del PM e del TM
  2. 403 fuori termine: cosa succede? Ricorso urgente del Pm?
  3. Udienza di convalida monocratica: quali provvedimenti adotta il giudice oltre alla convalida? Può modificare il collocamento del minore o disciplinare incontri con i genitori? Incarichi al servizio sociale? (v. rapporti con 473 bis 15 cpc)
  5. Entro quali tempistiche viene fissata l'udienza di comparizione?

All'udienza vengono già ascoltati i minori o solo i genitori? I genitori solitamente si costituiscono con difensore?
  7. 403 e codice rosso: rapporti tra Procura ordinaria e TM.
  9. 403 e adottabilità: questione della competenza territoriale. Decreto provvisorio che assorbe anche convalida (non è opinione unanime).
- 10) possibile il 403 c.c. in corso di causa?

# QUESTIONI POSTE DAGLI ARTT. 473 BIS SS. CPC

- ▶ Come vengono adottati i provvedimenti sul merito, anche alla luce dell' art. 473 bis 15 cpc (i provvedimenti indifferibili possono essere emessi solo in forma monocratica?). In alcune sedi (Bari) si prevede la forma collegiale, senza necessità di successiva conferma, richiamando l'art. 10 commi 4 e 5 legge n. 184/1983; provvedimenti indifferibili in sede di convalida e prima dell'udienza.
- ▶ Quali le prassi sui rapporti tra l'udienza di comparizione ex art. 403 c.c. e l'udienza di trattazione ordinaria?
- ▶ Natura e regime di reclamabilità dei provvedimenti indifferibili; sembra riconosciuta la natura cautelare degli stessi (nella relazione illustrativa si dice 'Trattandosi di misure urgenti, aventi natura cautelare, è così mutuata la disciplina dell'art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c.') , ma l'opinione non è unanime. La reclamabilità sembra essere esclusa dal tenore dell'art. 473 bis 1 22 e 50 cpc oltre che in linea con la volontà di evitare la moltiplicazione delle impugnazioni (v. anche relazione ministeriale su volontà di limitare i reclami ai provvedimenti provvisori che incidono su situazioni soggettive). Ma v. dottrina che richiama il 669 quaterdecies c.p.c.
- ▶ Ambito e limiti della delega dei poteri istruttori ai giudici onorari e ascolto del minore;
- ▶ Rapporti con gli ordini di protezione estesi al TM solo su ricorso del PMM, ex art. 473 bis 69 c.p.c. quando la condotta può arrecare pregiudizio al minore (procedimento monocratico, di natura camerale 737 cpc, ante causam). Se in corso di causa si applica la disciplina del rito unificato.

# 14 Ruolo dei giudici onorari e ascolto del minore

- ▶ *Art. 473 bis 1 cpc - Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice.*

*(vedi disposizione transitoria introdotta dal decreto milleproroghe con scadenza 30 giugno)*

- ▶ Possibilità di consentire che i g.o. abbiano alcuni spazi nell'ascolto del minore nei procedimenti de potestate, alla luce della più stringente formulazione , in tema di violenza domestica, dell'art. 473 bis 45 c.p.c., che prevede in modo rafforzativo che il giudice procede 'personalmente' all'ascolto del minore? Possibile delegare l'audizione dei servizi sociali o altri informatori (v. art. 473 bis 21 cpc)?
- ▶ Cosa si intende per 'testimonianze'? I GO possono ascoltare le parti? Quali sono gli altri atti riservati al giudice?
- ▶ Nel 403 c.c. l'ascolto viene svolto direttamente dal giudice.

# Ruolo dei giudici onorari rispetto alle udienze

- ▶ *La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.*
- ▶ Cosa si intende per le udienze all'esito delle quali sono assunti i provvedimenti temporanei (art. 473 bis 22) davanti al TM?
- ▶ Il riferimento alla prima udienza può intendersi relativo agli accertamenti tecnico – giuridici con possibilità di delega al GO dell'audizione delle parti?
- ▶ Quali 'atti intermedi' possono essere loro delegati?
- ▶ Come è sanzionabile la violazione del divieto di delega?

# L'affidamento al servizio sociale ex art. 5 bis della legge 149/22.

## ➤ ART. 5-bis.

1. Il minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3.

2. Con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica:

- a) il soggetto presso il quale il minore è collocato;
- b) gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell'ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3;
- c) gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore;
- d) gli atti che possono essere compiuti dai genitori;
- e) gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell'articolo 333, secondo comma, del codice civile;
- f) i compiti affidati al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- g) la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi;
- h) la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all'autorità giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale.

3. Il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, tiene conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e del minore nonché, ovevi siano, del curatore e del curatore speciale.

4. Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento il servizio sociale comunica il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale, ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, al curatore se nominato e al soggetto collocatario.

5. Se l'affidamento al servizio sociale è disposto con il provvedimento che definisce il giudizio, la decisione è comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, per la vigilanza sulla sua attuazione.

6. Il giudice competente per l'attuazione, su istanza del servizio sociale, adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

7. Si applicano le disposizioni in materia di inefficacia e di proroga dell'affidamento di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater.

# Elementi della fattispecie

- ▶ Situazione di difficoltà o conflitto nell'assunzione di decisioni nell'interesse dei figli;
- ▶ specificazione delle decisioni che spettano al servizio sociale e gli incarichi al medesimo;
- ▶ Le scelte del servizio sociale sono assunte 'tenendo conto' delle indicazioni dei genitori e non subordinatamente al loro consenso;
- ▶ Invio di relazioni periodiche al TM o al giudice tutelare una volta definita la procedura;
- ▶ La determinazione della durata dell'affidamento e l'indicazione di un periodo massimo di 24 mesi (prorogabili dal TM).

## Art. 473 bis 27 c.p.c.

- Quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie.
- Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.
- Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.

# Questioni sull'affidamento al servizio sociale.

- L'affidamento al SS è applicato quando il minore è in famiglia, ovvero in comunità oppure in regime di collocamento etero - familiare?
- Discrimine tra l'affidamento al servizio sociale e gli incarichi socioassistenziali e sua incidenza sulle prerogative genitoriali;
- Situazioni in cui viene disposto l'affidamento al ss davanti al TO e davanti al TM e momento in cui viene adottato (nel corso del procedimento o anche a conclusione dello stesso)? È fissato un termine?
- Rapporti tra l'affidamento al servizio sociale e i poteri sostanziali del curatore speciale e del curatore del minore. Rapporti con la disciplina dell'attuazione del provvedimento (riparto di competenze tra il giudice monocratico del TM, il GT e il PMM).